

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del turismo

del 18 dicembre 1986 (Stato il 11 agosto 1998)

*Il Dipartimento federale dell'economia*¹,

visto l'articolo 61 capoverso 2 della legge federale del 19 aprile 1978² sulla formazione professionale (LFP),

ordina:

Sezione 1: Scopo e contenuto dello studio

Art. 1 Scopo

Le scuole specializzate superiori di turismo «IS» trasmettono le conoscenze necessarie a persone del mestiere che saranno chiamate ad assumere dei compiti dirigenziali nelle aziende orientate verso il turismo.

Art. 2 Contenuto

¹ Lo studio comprende le materie di cultura generale, le materie generali di base, nonché la formazione specifica propriamente detta.

² Esso si basa, di norma, sulle conoscenze acquisite nel corso di un pertinente tirocinio professionale.

Sezione 2: Materie insegnate e durata dello studio

Art. 3 Materie di cultura generale

¹ L'insegnamento nelle materie di cultura generale comprende almeno 200 lezioni.

² Secondo l'indirizzo di studio scelto, l'accento può essere messo sull'insegnamento delle lingue (lingua materna e lingue straniere), del diritto, dell'economia politica, della metodologia di lavoro e della storia contemporanea.

RU 1987 326

¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 412.10

Art. 4 Formazione generale di base

¹ Le materie di offerta turistica, di marketing, di economia turistica, di gestione aziendale, di tecnica di comunicazione, di geografia e legislazione turistiche, della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambientamento nonché dell'informatica costituiscono la base della formazione specifica di ogni indirizzo di studio.

² Le scuole fissano la ponderazione delle materie di base.

Art. 5 Formazione specifica

¹ L'insegnamento teorico e gli esercizi pratici permettono all'allievo di acquisire le conoscenze e l'abilità richieste nel campo specifico.

² Gli esercizi pratici come le visite aziendali, seminari, le analisi e gli studi di progetti consentono di applicare e di approfondire le nozioni teoriche fondamentali e le conoscenze specifiche (nei campi specifici come «agenzia di viaggio», «ufficio turistico», «tour operating», «impianto di risalite turistiche», «amministrazione alberghi»).

Art. 6 Durata dello studio

¹ La durata complessiva dell'insegnamento è di almeno 1800 lezioni, ripartite su 3 semestri. Gli esami finali e le escursioni non sono compresi in questo numero. Una lezione dura almeno 45 minuti.

² Se l'insegnamento è impartito parallelamente ad un'attività professionale, il numero di lezioni può essere ridotto se questa attività sostituisce l'esecuzione di lavori pratici ai sensi dell'articolo 5. La riduzione non può tuttavia essere superiore a 300 lezioni. La scuola è tenuta a controllare se lo studente esercita un'attività professionale corrispondente al livello dei suoi studi.

³ Se una scuola impartisce parte dell'insegnamento delle materie di base per corrispondenza, il numero di lezioni impartite direttamente può essere ridotto in modo adeguato.

Sezione 3: Insegnamento, materiale didattico e mezzi ausiliari**Art. 7**

¹ Le scuole devono disporre del materiale didattico e dei mezzi ausiliari rispondenti all'evoluzione del turismo, quali raccolte, biblioteche, apparecchi per l'elaborazione elettronica dei dati e classi adattate. Quest'ultime devono essere dotate in modo che i docenti possano garantire un insegnamento moderno e che lo studente possa eseguire a regola d'arte esercizi con le principali attrezzature usate nella professione.

² Se una scuola non dispone sufficientemente di proprie attrezzature, essa può utilizzare, per gli esercizi e le prove, le attrezzature di altri istituti o aziende. Essa deve disciplinare contrattualmente il diritto di cointerlocuzione.

Sezione 4: Corpo insegnante

Art. 8

¹ Gli insegnanti che impartiscono lezioni devono essere titolari di un pertinente diploma dell'insegnamento superiore (università o scuole politecniche) o possedere una formazione equivalente, e avere una solida esperienza pratica.

² Le scuole assumono la responsabilità di adeguare l'insegnamento all'evoluzione turistica e metodico-didattica. Esse facilitano e promuovono il perfezionamento dei loro insegnanti sul piano teorico e pratico.

Sezione 5: Praticantato aziendale

Art. 9 Qualificazione delle direttrici e dei direttori dei praticantati

Le direttrici e i direttori dei praticantati devono esercitare da almeno due anni una funzione dirigente in una azienda turistica pertinente. Devono possedere le qualità personali e la capacità che consentano loro, con la necessaria comprensione, di formare i praticanti conformemente alle norme professionali.

Art. 10 Posto di praticantato

¹ I praticantati si svolgono nelle aziende che sono in grado di garantire l'osservanza del programma d'insegnamento stabilito per i praticanti.

² I praticantati durano in tutto almeno 40 settimane.

³ Il numero di praticanti dev'essere in adeguato rapporto con il personale qualificato e con la grandezza dell'azienda.

Sezione 6: Condizioni d'ammissione e di promozione

Art. 11 Condizioni d'ammissione

¹ Gli allievi di una scuola specializzata superiore di turismo devono aver terminato con successo un tirocinio in una delle pertinenti professioni o provare di possedere una formazione equivalente. Ove circostanze particolari lo esigano, la scuola può richiedere delle condizioni supplementari.

² La scuola fissa le condizioni d'ammissione. Essa può organizzare un esame d'ammissione, con o senza successivo periodo di prova, o può limitarsi ad un periodo di prova.

Art. 12 Passaggio da una scuola a un'altra

¹ Gli studenti devono, di regola, poter passare da una scuola a un'altra all'inizio di un semestre.

² Tuttavia, il passaggio deve aver luogo prima dell'inizio dei praticantati.

Art. 13 Condizioni di promozione

¹ Ogni scuola emana un regolamento di promozione nel quale sono stabilite le condizioni per l'ammissione al semestre superiore.

² Il regolamento di promozione è consegnato all'allievo all'inizio dei suoi studi.

Sezione 7: Esame di diploma e titolo**Art. 14** Ammissione all'esame di diploma

Sono ammessi all'esame di diploma soltanto i candidati che hanno seguito regolarmente il programma completo di formazione o che ne sono stati parzialmente dispensati.

Art. 15 Contenuto dell'esame di diploma

¹ L'esame di diploma comprende un lavoro di diploma, nonché delle prove orali e scritte in determinate materie.

² Il lavoro d'esame deve riguardare un campo essenziale dell'indirizzo di studio scelto e dev'essere eseguito, durante un periodo di tempo ininterrotto, sotto il controllo della scuola.

Art. 16 Regolamento d'esame

¹ La scuola organizza l'esame di diploma e emana un regolamento.

² Questo regolamento definisce:

- a. le materie d'esame;
- b. per ogni materia il modo in cui si svolgono gli esami;
- c. l'autorità competente per nominare i periti e che decide sull'attribuzione del diploma;
- d. i compiti dei periti durante gli esami e nell'assegnazione delle note;
- e. l'autorità incaricata dal Cantone di trattare i ricorsi.

Art. 17 Titolo

Chi ha superato l'esame di diploma di una scuola specializzata superiore di turismo riconosciuta dalla Confederazione è autorizzato a valersi pubblicamente del titolo di «specialista turistico IS».

Sezione 8: Domanda di riconoscimento e sorveglianza**Art. 18** Espletamento delle domande di riconoscimento

¹ Le domande di riconoscimento quale scuola specializzata superiore di turismo devono essere presentate dall'autorità cantonale competente all'ufficio federale della

formazione professionale e della tecnologia³ (Ufficio federale). Al riguardo esso consulta degli esperti, presenta un rapporto al Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) e gli sottopone le sue proposte.

² La domanda di riconoscimento contiene informazioni su l'organismo responsabile, il finanziamento, l'organizzazione e il corpo insegnante della scuola, nonché su le condizioni d'ammissione, i programmi d'insegnamento e le esigenze d'esame.

Art. 19 Sorveglianza

¹ Se l'Ufficio federale costata che una scuola specializzata superiore di turismo riconosciuta non osserva le prescrizioni minime, ne fa rapporto al Dipartimento.

² Il Dipartimento assegna alla scuola un termine per rimediare alle irregolarità. Ove questo termine decorresse infruttuoso, il Dipartimento può revocare alla scuola il riconoscimento.

Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 20

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

³ Nuova espressione giusta l'art. 2 lett. i dell'O del DFE del 10 lug. 1998 (RU 1998 1833).

